



DECRETO N° 133/2022/ADSP-MTMI

Oggetto: Declaratoria di revoca di concessione demaniale marittima

IL PRESIDENTE

- VISTA:** la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- VISTO:** il D.M. 31/3/95, n. 585, relativo al "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali" (G.U. – Serie Generale – 26/2/96, n. 47);
- VISTA:** l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- VISTO:** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO:** il D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto di Messina;

VISTO: l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (di seguito AdSP MTMI), con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO: il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il C.A. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO: il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il C.A. (CP) aus. Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

CONSIDERATO: che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;

CONSIDERATO: che, nei porti sede di AdSP, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che

possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'AdSP;

CONSIDERATO: che, tra i loro compiti delle AdSP vi è quello dell'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione (*art. 8. comma 3. lett. m*) della L. 84/94 e s.m.i.), nonché quello di disciplinare, mediante apposita regolamentazione, e di vigilare sull'espletamento delle operazioni portuali - vale a dire il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale - e dei servizi portuali - vale a dire prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali - espletate per conto proprio o di terzi da imprese portuali, entrambe assoggettate ad apposito rilascio di autorizzazione amministrativa della predetta AdSP (*art. 16. commi 1, 2 e 3 della L. 84/94 e s.m.i.*);

CONSIDERATO: che con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 del 30/4/2020, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro (porti di Gioia Tauro, Crotone Corigliano Rossano e Taureana di Palmi) consultabile sul sito istituzionale di questo Ente all'indirizzo https://www.portodigioiatauro.it/files/upload/PortaleAlboPretorioDocumento/allegati/3b418f923f837a917e8b5ea76cf77b76_delibera%20comitato%20portuale%20n%20136%20regolamento%20uso%20aree%20demaniali%20marittime.pdf;

CONSIDERATO che l'elemento portante di un sistema di sicurezza efficiente, nell'attuale realtà dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina di competenza dell'AdSP MTMI, più che nella repressione dei reati e delle violazioni amministrative, è da individuarsi nell'attività di prevenzione e controllo delle attività

imprenditoriali che nei suddetti porti si svolgono, in ragione dell'interesse capitale che lo Stato persegue in materia di lotta antimafia, anche attraverso fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, previsti dalla normativa prevenzionistica settoriale, che in relazione al contesto sociale e territoriale risultano rilevanti;

VISTE altresì le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II del Libro I parte I del Codice della Navigazione e nel Capo I, Titolo II, Libro I del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15/2/52, n. 328;

VISTO il Decreto L.vo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, novellato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia;

RITENUTO che, ai sensi della predetta normativa, l'informativa antimafia può essere richiesta anche per le iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate, ovvero, al di fuori dei casi individuati dall'art. 83 co. 3, "fascia di esenzione," la facoltà di richiedere l'informativa antimafia non è preclusa, in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata, con un notevole impatto sul tessuto economico portuale e locale;

VISTA: la concessione demaniale marittima per licenza n° 08/2020 del 11/08/2020, avente scadenza al 31/12/2023, intesa ad occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 4.658 circa, di cui mq. 475 a terra e mq. 3.889,00 di specchio acqueo, situata nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente dalla particella 580 (parte) del foglio di mappa 2 del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di realizzare un pontile per attracco imbarcazioni da diporto, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina all'Associazione "Dall'Alba al Tramonto", con sede legale in Corso Michele Bianchi, 35 89911 Vibo Valentia Marina (VV), P. IVA 96045840798;

CONSIDERATO: che la concessione demaniale marittima è essenzialmente fondata *sull'intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione;

CONSIDERATO: che la giurisprudenza ha, altresì, fatto riferimento alle norme del Codice della navigazione di cui agli articoli 42 - che afferma in linea generale il principio della revocabilità delle concessioni "a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima" - e 46, che richiede l'autorizzazione dell'autorità concedente per il subingresso nella concessione (cfr. anche art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952), poiché trattasi di "*disposizioni la cui ratio non può che rinvenirsi nella necessità di ancorare il rapporto concessorio, in quanto titolo all'uso particolare di un bene pubblico, ad un permanente fondamento di fiduciarità*" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3505) per cui l'amministrazione, nell'esercizio del suo apprezzamento, necessariamente prognostico, non può non tenere conto del complessivo comportamento del concessionario;

CONSIDERATO: che proprio in ragione della peculiare natura giuridica che connota il rapporto concessorio l'AdSP MTMI ha stipulato con la Prefettura di Vibo Valentia un Protocollo di Legalità in data 17/5/2022, finalizzato a sottoporre a preventive cautele antimafia, mediante il rilascio di apposite informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i. (c.d. "Codice Antimafia"), anche l'adozione di atti e provvedimenti non previsti dal succitato Codice Antimafia ;

VISTA: la nota prot. PR_UTGVV_Ingresso_0012867_20220325, con la quale l'Ente ha richiesto alla Prefettura di Vibo Valentia le informazioni prefettizie antimafia nei riguardi dell'Associazione "Dall'Alba al Tramonto";

VISTA: la nota prot. 0026131 del 24/6/2022, con la quale la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato, tra l'altro, che dalle informazioni acquisite per il tramite delle Forze dell'Ordine erano emerse numerose controindicazioni a carico degli organi rappresentativi e di molti soci dell'Associazione Dall'Alba al Tramonto;

CONSIDERATA: la coerente riconducibilità a quanto previsto all'art. 15, punto 3, del precitato Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, applicabile anche al porto di Vibo Valentia Marina in forza della norma transitoria recata dall'art. 36, il quale prevede che non possono essere titolari di concessioni di beni del demanio marittimo coloro nei confronti dei quali sono emersi motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia ;

RICHIAMATO: l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, secondo il quale, l'informativa antimafia, emessa ai sensi della normativa settoriale in vigore, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l'informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l'attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata;

CONSIDERATO: che è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio

(né – tanto meno – occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il <<concorso esterno>> o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;

CONSIDERATO: che lo strumento dell'informativa prefettizia antimafia è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, determinando l'esclusione dell'operatore economico svolgente l'attività di concessionario demaniale marittimo giusta licenza n° 08/2020 del 11/08/2020, avente scadenza al 31/12/2023, intesa ad occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 4.658 circa, di cui mq. 475 a terra e mq. 3.889,00 di specchio acqueo, situata nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente dalla particella 580 (parte) del foglio di mappa 2 del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di realizzare un pontile per attracco imbarcazioni da diporto, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina all'Associazione dall'Alba al Tramonto, con sede legale in Corso Michele Bianchi, 35 89911 Vibo Valentia Marina (VV);

CONSIDERATO: che, nella fattispecie in esame, l'Associazione in argomento è titolare di provvedimenti amministrativi a contenuto concessorio, i quali risultano abilitativi allo svolgimento delle attività di che trattasi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 67, lett. b) e f) del D. Lgs n. 159/2011;

CONSIDERATO: che solo mediante la titolarità della concessione amministrativa di che trattasi, nonché dei conseguenti permessi di accesso in porto, il personale della precitata Associazione può accedere negli ambiti portuali ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'AdSP MTMI, ove per l'interessenze economiche rilevanti, maggiore è il rischio di infiltrazioni e/o controllo di attività sia in modo diretto che per interposte persone;

RITENUTO: sussistere nel caso in esame, per la motivazioni in preambolo, un interesse pubblico prevalente nell'adozione di un provvedimento ablativo finalizzato a contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose nell'ambito di attività correlate anche in via indiretta alle funzioni portuali;

CONSIDERATO: che il D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice Antimafia ha ampliato l'elenco delle situazioni dalle quali è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, estendendolo anche ad attività ulteriori rispetto a quelle originariamente contemplate dall'art. 10 L. 575/1965. Difatti, la predetta normativa, oltre a prevedere le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di «infiltrazione mafiosa», indicate dall'art. art. 84, co. 4, D.Lgs. 159/2011, ha conferito al Prefetto il potere di rilevare il pericolo di infiltrazione mafiosa, oltre che da sentenze di condanna non definitiva per reati «strumentali», anche da concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, (come si ricava dall'art. 91, co. 6, D.Lgs. 159/2011), in ragione della loro suscettibilità ad essere permeabili alle infiltrazioni mafiose, anche per particolari condizioni ambientali e di contesto territoriale ed indipendentemente dal valore dei lavori, in coerenza con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendosi arrestare alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;

CONSIDERATO: che l'informativa prefettizia antimafia, quale quella di che trattasi, non consente all'AdSP MTMI di attuare poteri discrezionali di apprezzamento, dovendosi uniformare alle risultanze riportate nel suddetto provvedimento prefettizio, in quanto, la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi, non può che spettare in via esclusiva al Prefetto, quale massima Autorità provinciale di pubblica sicurezza e di polizia di prevenzione; pertanto in dette circostanze, l'AdSP MTMI è tenuta a ritirare, nei riguardi del soggetto gravato da indizi di infiltrazioni mafiose, gli atti ampliativi a suo tempo rilasciati, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di natura vincolata;

RITENUTA: la circostanza suddetta ostativa ai fini del riconoscimento in capo alla Società in argomento dei requisiti soggettivi per il mantenimento dell'atto concessorio ampliativo;

DATO ATTO: inoltre che la scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale oltretutto economica) ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione concedente e il concessionario è quindi un rapporto che si fonda *sull'intuitus personae*;

PRESO ATTO: delle risultanze degli accertamenti effettuati a carico di alcuni componenti della compagine associativa "Dall'Alba al Tramonto", titolare della concessione demaniale marittima per licenza n° 08/2020 del 11/08/2020, avente scadenza al 31/12/2023, intesa ad occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 4.658 circa, di cui mq. 475 a terra e mq. 3.889,00 di specchio acqueo, situata nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente dalla particella 580 (parte) del foglio di mappa 2 del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di realizzare un pontile per attracco imbarcazioni da diporto, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

RITENUTO: pertanto di dover effettuare un giudizio prognostico negativo sull'idoneità morale dell'Associazione a svolgere le funzioni concessionario di bene demaniale marittimo;

RILEVATA: la portata di natura precauzionale e preventiva che sottende alla *ratio* delle norme di riferimento, dirette ad evitare la presenza di soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa nell'ambito delle attività portuali ed al fine di garantire una uniformità di comportamento da adottarsi nei confronti delle imprese che versano in tali condizioni;

CONSIDERATO: che l'AdSP MTMI, quale amministrazione pubblica non è tenuta dall'onere di comunicazione partecipativa altrimenti prescritta dall'art. 7 Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai

provvedimenti conseguenti all'acquisizione di informativa antimafia sfavorevole, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato di per sé da riservatezza ed urgenza. Proprio a conferma della vincolatività dell'attività amministrativa successiva all'adozione di una informativa antimafia, la stessa giurisprudenza ha chiarito come non risulti necessario né la comunicazione di avvio del procedimento né motivare ulteriormente l'atto interruttivo del rapporto se non attraverso un mero rinvio *per relationem* all'informativa;

VISTO: l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94;

VISTI: gli atti d'ufficio;

DECRETA

E' revocata la concessione demaniale marittima quadriennale per licenza n° 08/2020 del 11/08/2020, avente scadenza al 31/12/2023, intesa ad occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 4.658 circa, di cui mq. 475 a terra e mq. 3.889,00 di specchio acqueo, situata nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente dalla particella 580 (parte) del foglio di mappa 2 del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di realizzare un pontile per attracco imbarcazioni da diporto, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina all'Associazione "Dall'Alba al Tramonto", corrente in Vibo Valentia Marina, P. IVA 96045840798, per i seguenti motivi, già ampiamente illustrati in preambolo:

l'Associazione concessionaria non può essere titolare di un rapporto giuridico concessorio con l'AdSP MTMI, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ente, a motivo delle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Forze dell'Ordine e comunicati dalla Prefettura di Vibo Valentia con nota 0026131 del 24/6/2022, dai quali sono emerse numerose controindicazioni a carico degli organi rappresentativi e di molti soci dell'Associazione Dall'Alba al Tramonto;

l'Associazione concessionaria non possiede il requisito della fiduciarità – o *intuitus personae* - che deve necessariamente sostanziare il rapporto giuridico concessorio intercorrente con la pubblica amministrazione concedente, a motivo delle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Forze dell'Ordine e comunicati dalla Prefettura di Vibo Valentia con nota 0026131 del 24/6/2022.

E' incamerata a beneficio dell'AdSP MTMI la cauzione versata dalla predetta Società a garanzia dei suoi obblighi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria di Catanzaro, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dal ricevimento del presente.

Gioia Tauro, 27 GIU. 2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEMANIO PATRIMONIO LAVORO PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI

Firmato digitalmente da

ANDREA AGOSTINELLI

SerialNumber = TINIT-~~007NDR69A05F205N~~
C = IT
Data e ora della firma: 27/06/2022 13:00:21

VISTO: IL R.P.C.T.
Avv. Simona SCARCELLA